

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/10/2024 n. 1187

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX COLONICO, SITO A CORINALDO IN VIA NEVOLA N. 36 - RICHIEDENTE: REGNI MARCO ED ELISA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 3915 del 28/06/2024, pervenuta in data 28/06/2024 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 23961 del 28/06/2024, con cui il Comune di Corinaldo ha trasmesso, per conto dei Sigg.ri Regni Marco ed Elisa, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 24306 del 02/07/2024, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di Corinaldo ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso previsto per il 27/08/2024;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 26011 del 15/07/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“L'intervento ricade nelle seguenti zone vincolate:

- Art. 142 lettera c) D.lgs. 42/2004 - (Fiume Nevola);

Premesso che in data 26/04/2024, ns. prot. n° 14780 del 29/04/2024, è pervenuto – per conoscenza – a questa amministrazione il parere SABAP del 10/04/2024 n. 4258 ad oggetto “CORINALDO (AN) – VARIANTE URBANISTICA PER MODIFICA DI CATEGORIA DI INTERVENTO SU PORZIONE DI FABBRICATO CENSITO NEL VIGENTE P.R.G. COME “Sottozone A3 Edifici e manufatti storici isolati” – SCHEDE N.240 – DITTA: REGNI MARCO E REGNI ELISA Art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.i.- come consentito all’art. 33, comma 12, lettera a) della L.R. N. 19 del 30/11/2023. Rapporto Preliminare di screening semplificato VAS, richiesta parere”; tale parere – se positivo – sarebbe stato propedeutico ad una istanza di verifica di VAS in forma semplificata a questa Autorità Competente VAS per il comune di Corinaldo, finalizzata a consentire la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del fabbricato in oggetto.

A seguito del parere:

“questa Soprintendenza ritiene di assoggettare a VAS la variante urbanistica, in quanto si rileva la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti al fine pervenire a soluzioni alternative, salvaguardando l’edificio rurale esistente nelle sue connotazioni storico-architettoniche e paesaggistiche.

Da quanto esaminato, a parere di questo Ufficio risulta attuabile un intervento di recupero conservativo con l’inserimento di adeguati rinforzi statico-strutturali sia a livello fondale sia a livello di orizzontamenti, salvaguardando opportunamente l’aspetto esteriore originario (paramenti murari esterni, manto di copertura, ecc.), garantendo convenientemente le forme di tutela paesaggistica in atto, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..”

il relativo procedimento non si è concretizzato.

Successivamente, a seguito di istanza di Autorizzazione Paesaggistica presentata dall’Unione dei Comuni Misa Nevola per conto del Comune di Corinaldo prot. n. 3915 del 28/06/2024, ns. prot. n. 23961 del 28/06/2024 – per il medesimo immobile – è stato avviato il presente procedimento per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Il progetto presentato propone lavori di ristrutturazione di un edificio ex colonico, con demolizione parziale e fedele ricostruzione di una porzione del fabbricato, a causa delle cattive condizioni statiche delle murature, che consentiranno il recupero abitativo di una delle case situate nel fondo valle del Fiume Nevola. Non sono previste modifiche dei volumi o della conformazione estetica dell’edificio, mantenendo inalterate le caratteristiche e le tipologie costruttive. Saranno riorganizzate le aperture sui prospetti, anche in conseguenza della redistribuzione degli spazi interni e delle mutate esigenze ed usi dei locali oltre che per la verifica dei requisiti illuminotecnici.

Considerato che:

- *nel vigente Censimento degli Edifici e manufatti storici isolati, il fabbricato è censito alla SCHEDE N.240 che consente interventi limitati alla “ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, (in seguito denominato D1); in questa categoria l’eventuale sostituzione delle parti strutturali, quali le travi dei solai interni*

e/o di copertura, i muri portanti interni e/o esterni, ecc. dovrà avvenire con materiali e tecniche costruttive simili alle preesistenti. Le dimensioni e la posizione delle aperture esterne esistenti dovranno essere mantenute anche dopo l'eventuale parziale demolizione delle relative murature, (sono ammesse lievi modifiche di allineamento e dimensionamento, da valutare con l'U.T.C.)“;

- *l'intervento prevede il riutilizzo dei materiali derivanti dalle parziali demolizioni della copertura e dei muri portanti;*
- *il prospetto principale è quello che maggiormente presenta i caratteri rurali tradizionali con la presenza di serramenti esterni solo in corrispondenza dell'accesso originario al piano superiore (sostituito nel tempo da una scala laterale) e della locali al piano terreno; tale prospetto è anche quello maggiormente visibile e che si relaziona con il contesto;*

*Per quanto sopra esposto, si ritiene di proporre **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i lavori di ristrutturazione di un edificio, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 44, part. 328 sub 6, 7, 8, 9 e 10, in quanto potenzialmente compatibili con i vincoli esistenti sulla zona, **con le seguenti prescrizioni:***

- *siano riutilizzati i materiali provenienti dalle stesse demolizioni parziali (come da progetto);*
- *tutti gli infissi esterni siano in legno trattato al naturale;*
- *pluviali e discendenti realizzati esclusivamente in rame;*
- *gli originari accessi all'edificio presenti sul prospetto principale (porte-finestre nel presente progetto) siano dotati di serramenti a battente in legno trattato al naturale, anche di tipologia impacchettabile se necessario;”.*

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 26011 del 15/07/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Corinaldo, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;
- con nota prot. n. 9760 del 02/08/2024, registrata al ns. prot. n. 28789 del 05/08/2024, e successiva nota prot. 11807 del 19/09/2024, registrata al ns. prot. n. 33739 del 19/09/2024, la Soprintendenza ABAP-AN-PU ha chiesto integrazioni/chiarimenti in merito al procedimento in esame;
- in riscontro alle suddette note della Soprintendenza prima l'Unione dei Comuni Misa – Nevola, con nota n. 5217 del 02/09/2024, registrata al ns. prot. n. 31539 del 03/09/2024, e successivamente la scrivente Area, con nota n. 34515 del 26/09/2024,

hanno trasmesso alla Soprintendenza ABAP-AN-PU la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 12366 del 02/10/2024, pervenuta in data 02/10/2024 e registrata al ns. prot. n. 35338 del 02/10/2024 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

RILEVATO che il parere della Soprintendenza ha natura obbligatoria e vincolante che ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, il presente procedimento si deve concludere entro 10 gg dalla ricezione dello stesso, e pertanto entro il 12/10/2024;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dai Sigg.ri Regni Marco ed Elisa in Comune di Corinaldo - VIA NEVOLA N. 36, **con le prescrizioni contenute nel dispositivo**;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio"

appartenente al Settore IV;

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente ai "*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX COLONICO*", nel Comune di Corinaldo, VIA NEVOLA N. 36, proposti come da istanza presentata dai Sigg.ri Regni Marco ed Elisa e trasmessa dal Comune di Corinaldo con nota prot. n. 3915 del 28/06/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 23961 del 28/06/2024, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (prot. 26011 del 15/07/2024), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 12366 del 02/10/2024, pervenuto in data 02/10/2024 e registrato al ns. prot. n. 35338 del 02/10/2024 e che qui s'intendono riportate.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di Corinaldo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito

www.provincia.ancona.it.

- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Corinaldo e ai richiedenti.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 04/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1193